

Legge federale concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 2000¹,

decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 13 cpv. 3 lett. c e cpv. 4

³ Sono negoziatori di titoli:

c. *abrogata*

⁴ Non sono negoziatori di titoli gli istituti di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 17a capoverso 4 lettera a, costituiti in società cooperative.

Art. 14 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Le società d'assicurazione sulla vita che rientrano nella definizione dell'articolo 13 capoverso 3 lettera d sono esenti dalla quota di tassa che le concerne qualora comprino o vendano titoli imponibili che devono essere iscritti nel registro delle garanzie conformemente all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1930³ sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazioni sulla vita.

Art. 17 cpv. 2

² Egli deve la metà della tassa:

- a. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore istituzionale;
- b. se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore istituzionale.

1 FF 2000 5098

2 RS 641.10

3 RS 961.03

Art. 17a (nuovo) Investitori istituzionali

¹ Sono considerati investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2:

- a. la Confederazione, i Cantoni e i loro comuni politici;
- b. gli Stati esteri e le banche centrali;
- c. i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994⁴ sui fondi d'investimento;
- d. i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale sui fondi d'investimento;
- e. gli istituti svizzeri di previdenza sociale;
- f. gli istituti esteri di previdenza sociale;
- g. gli istituti svizzeri di previdenza professionale (2° pilastro) e di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a);
- h. gli istituti esteri di previdenza professionale;
- i. le società di assicurazioni sulla vita estere che soggiacciono a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.

² Sono considerati istituti svizzeri di previdenza sociale:

- a. i Fondi di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 76-78 della legge federale del 25 giugno 1982⁶ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

³ Sono considerati istituti esteri di previdenza sociale gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nel capoverso 2 e che soggiacciono a una vigilanza equivalente a quella della Confederazione.

⁴ Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata:

- a. gli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni⁸, come pure il fondo di garanzia e l'istituto collettore ai sensi degli articoli 56 e 60 LPP;
- b. le fondazioni di libero passaggio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁹ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

⁴ RS **951.31**

⁵ RS **831.10**

⁶ RS **837.0**

⁷ RS **831.40**

⁸ RS **220**

⁹ RS **831.425**

- c. gli istituti che concludono convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 1985¹⁰ sulla legittimazione delle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
- d. le fondazioni d'investimento che si dedicano esclusivamente all'investimento e alla gestione di fondi degli istituti di cui alle lettere a-c, e che soggiacciono alla vigilanza della Confederazione o dei Cantoni.

⁵ Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale e che soggiacciono a una vigilanza equivalente a quella degli istituti svizzeri di previdenza professionale.

Art. 19 cpv. 3 (nuovo)

³ Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all'entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002.

2443